



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA QUALITA' DEL TERRITORIO

ATTO N. DD 336

Torino, 01/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA VALIDAZIONE DEL PEF 2022-2025 DELLA CITTA' DI TORINO AI SENSI DEL MTR-2. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 OLTRE IVA 22 %. CIG ZED34E9CC4.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (MTR);
- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento

- per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2);
 - il comunicato dell’Autorità 28 settembre 2021, recante “Pubblicazione versione preview file TOOLMTR-2”.
 - la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

Considerato che:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale;
- con il provvedimento sopra richiamato, l’Autorità ha:
 - confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Considerato, altresì, che:

- all’articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che:
 - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui

all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);

- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2 (comma 7.4);
- l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti (commi 7.5 e 7.6).

È possibile quindi ora procedere alla redazione del PEF in conformità ai nuovi criteri stabiliti nel MTR-2 per il secondo periodo regolatorio ed, in continuità con il primo MTR, laddove gli EGATO non sono costituiti ovvero non ancora operativi, il soggetto competente al consolidamento dei dati trasmessi dai Gestori e alla loro validazione è il Comune stesso, anche nella forma consortile qualora prevista, che assume pertanto anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente, oltre che di Gestore per le attività svolte in autonomia ovvero affidate a meri prestatori d'opera.

Alla luce della vigente legislazione della Regione Piemonte, nello specifico ai sensi di quanto previsto e disposto con Legge Regionale n. 4/2021 e s.m.i, l'Ente Territorialmente Competente che assume il profilo di terzietà è stato individuato nella costituenda Conferenza d'Ambito Regionale, in via di strutturazione a seguito della liquidazione degli attuali Ambiti Territoriali ottimali per la Gestione dei Rifiuti (ATO-R) finora attivi in ogni ambito provinciale. Dato atto che la Conferenza d'Ambito Regionale non può ancora considerarsi operativa, almeno per l'anno 2022, l'Ente Territorialmente Competente continuerà ad essere il Comune, che ai sensi della citata legislazione regionale assume la veste associativa di Consorzio di Area Vasta Torino.

Pertanto la Città, nella sua veste di CAV Torino, si trova nella condizione di dover fronteggiare questo nuovo orientamento: l'MTR-2, infatti, seppur coerentemente con i principi ispiratori della nuova metodologia già introdotti con il primo MTR, presenta profili di novità e di ulteriore complessità rispetto al passato; quindi gli Enti devono dotarsi, in tempi stretti, di tutti gli strumenti e del know-how necessari per applicare la rinnovata metodologia tariffaria.

Tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, si attesta che l'affidamento previsto dal presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell'incarico esterno di studio, ricerca e consulenza come indicata dall'art. 1 commi 9, 56, 57 e 173 della Legge 266/2005 e dall'articolo 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, bensì a quella della prestazione di servizi, in quanto non è destinato a fornire supporto conoscitivo-esperienziale all'amministrazione conferente, in vista di decisioni da assumere o di progetti da realizzare, bensì a coprire necessità di prestazioni autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale interno, così come da verifica effettuata dalla Direzione Personale, acquisita agli atti.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 il 30 dicembre 2021, con il quale è stata differita al 31 marzo 2022 l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 per gli Enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), per gli Enti che non hanno approvato il Bilancio di previsione entro il 31.12.2021;

Dato atto che alla data odierna il Bilancio di previsione 2022-2024 della Città di Torino risulta in fase di predisposizione e che lo stesso non è stato ancora approvato;

Richiamati in particolare:

- le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono limitazioni alle spese impegnabili durante l'esercizio provvisorio, nell'ambito degli stanziamenti di spesa

previsti dall'ultimo bilancio di previsione approvato;

- il punto 8 del Principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e smi "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

Occorre ora provvedere all'impegno della suddetta spesa di euro 10.000,00 oltre iva 22%, per un totale di 12.200,00 euro, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, in quanto finalizzata a prestazione unica da erogare a favore dell'Ente in funzione della validazione del PEF 2022-2025, a sua volta necessaria onde predisporre la relativa tariffazione rifiuti e le conseguenti deliberazioni di approvazione nel rispetto della scadenze di legge (31 marzo 2022).

Alla luce di tali premesse si ritiene che la spesa non sia suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

Richiamati tutti i precedenti presupposti e considerata l'esigenza di garantire la validazione del PEF della Città di Torino in tempo utile all'approvazione del proprio Bilancio di Previsione 2022/2024 e comunque al massimo entro il 31 marzo 2022, come stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, è necessario provvedere, per il periodo 2022, all'indizione della nuova gara per il servizio in oggetto, indicando come termini dell'offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione un massimo di 5 giorni lavorativi.

Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "**Servizi**" categoria merceologica "**Servizi di supporto specialistico**".

Si ritiene pertanto opportuno procedere all'esperimento della procedura per l'affidamento dei servizi suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016. La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta ed aventi sede legale nella Regione Piemonte e nella Regione Lombardia, tale da garantire una più probabile conoscenza del territorio e competenza nel servizio richiesto.

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all'avvio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Le modalità di gara, l'individuazione degli elementi e delle condizioni di cui al precedente capoverso, nonché le condizioni di esecuzione sono contenute nelle "Condizioni particolari del servizio" e relativi "Allegati", che si approvano con il presente provvedimento.

Considerato che è stata acquisita in data 24/01/2022 la validazione del capitolato ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (Prot. n. 513).

L'appalto ha per oggetto il Servizio di supporto e predisposizione dei documenti necessari alla validazione del pef 2022-2025 della Città di Torino ai sensi del mtr-2, avrà durata mensile e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è previsto in un unico lotto indivisibile.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs.50/2016; ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte

ammesse sia pari o superiore a cinque.

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

La spesa presunta per il periodo contrattuale per il servizio di validazione del PEF 2022 della Città di Torino ammonta ad Euro 10.000,00, oltre ad Euro 2.200,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 12.200,00.

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto non era inserita nel piano acquisti anni 2021-2022 e che la base di gara è stata definita a seguito di informale valutazione congiunta per la stessa tipologia di affidamento a cura di altri enti italiani (Consorzi di Comuni, Unioni di Comuni etc.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 118/2011, così come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell'Area Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 (Prot. n. 513 del 24/01/2022);

3. di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “**Servizi**”, categoria merceologica “**Servizi di supporto specialistico**” come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
4. di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio/fornitura in oggetto;
5. di dare atto che tale spesa non rientra nel frazionamento in dodicesimi previsto dal combinato disposto dell’art. 163 commi 3 e 5 D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa finalizzata a prestazione unica da erogare a favore dell’Ente in funzione della validazione del PEF 2022-2025, a sua volta necessaria onde predisporre la relativa tariffazione rifiuti e le conseguenti deliberazioni di approvazione nel rispetto della scadenze di legge (31 marzo 2022);
6. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura telematica tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con la modalità della Richiesta di Offerta;
7. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà offerto minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs.50/2016; ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
8. di approvare la spesa presunta per il servizio, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di Euro 10.000,00, oltre ad Euro 2.200,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 12.200,00;
9. di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno di spesa di Euro 12.200,00 comprensivi di Euro 2.200,00 per IVA al 22%, con imputazione come da *DETTAGLIO ECONOMICO FINANZIARIO*;
10. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del servizio e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Qualità del Territorio della Città di Torino, Ing. Claudio Beltramino;
12. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza;
13. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022;
14. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
15. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

Si prenota la spesa di Euro 12.200,00 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e Articolo	Serv. Resp.	Scadenza Obbligazione
12.200,00	2022	09	03	01	03	075870015001	112	31/12/2022
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA RIFIUTI						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi N.A.C						

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Beltramino